



CITTA' DI CAVALLINO
PROVINCIA DI LECCE

**COPIA DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 43 del 15/03/2024

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ANNO 2024.

L'anno 2024, il giorno 15, del mese di MARZO, alle ore 12:30, regolarmente convocata a norma del vigente Regolamento, si è riunita la Giunta Comunale. All'appello nominale, risultano i Signori:

1	Avv. Bruno CICCARESE GORGONI	Sindaco
2	Dott.ssa Maria Pamela MANNO	Vice Sindaco
3	Avv. Michele LOMBARDI	Assessore
4	Sig.ra Giuseppa CAMPANILE	Assessore
5	Geom. Antonio PALERMO	Assessore
6	Sig. Paolo MORELLI	Assessore

Presente	Assente
Si	
Si	
Si	
Si	
	Si
Si	

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

Presiede Avv. Bruno CICCARESE GORGONI, nella sua qualità di IL SINDACO.

Partecipa alla seduta il Dr. Roberto Carlino, Vicesegretario Generale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- x del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- x del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha istituito il Canone Unico Patrimoniale in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

CONSIDERATI, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabili per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2021 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale.

VISTA la deliberazione di GC n. 68 del 30 aprile 2021 con cui si approvavano le tariffe del predetto Canone Patrimoniale e Mercatale;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 205 del 29/11/2023 con la quale sono state confermate, per l'anno 2024, le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori approvati con deliberazione di G.C. n. 68/2021;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 22/01/2024 con la quale è stato stabilito il differimento delle date di scadenza del versamento del Canone Unico Patrimoniale dovuto per l'anno 2024, dal 30 gennaio al 30 aprile 2024;

RILEVATA nel frattempo la necessità di rimodulare, per l'anno 2024, le anzidette tariffe ed i coefficienti moltiplicatori per renderli più funzionali ed equi nell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale e Canone Mercatale garantendo il pari gettito conseguito con le tariffe di cui alle precedenti delibere;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO che il termine per l'approvazione dei bilanci previsionali degli Enti Locali per il 2024 è stato spostato, con Decreto Ministeriale del 22/12/2023, al 15 marzo 2024;

RICHIAMATI inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000 dai competenti Responsabili di Settore;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi nelle forme e modi di legge,

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa alle quali integralmente si rinvia, per l'anno 2024, le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori come riportati agli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente atto, relativi al Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Canone Mercatale;
2. **di dare atto** che le tariffe e i coefficienti moltiplicatori di cui al presente atto entrano in vigore dal 1° gennaio 2024 e che la presente deliberazione revoca la precedente deliberazione di G.C. n. 205 del 29/11/2023;
3. **di dare mandato** al Settore Economico Finanziario e Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente deliberazione;
4. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000, il presente atto immediatamente esecutivo, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese resa nei modi e forme dei legge.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Avv. Bruno CICCARESE
GORGONI

Vicesegretario Generale
f.to Dr. Roberto Carlino

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere positivo.

Data 15/03/2024

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Roberto Carlino

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Data **15/03/2024**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Avv. Roberto Carlino

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data 26/03/2024

ISTRUTTORE
f. .to Dott.ssa Roberta PASCALI

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

[] diverrà decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000

Data 26/03/2024

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Roberto Carlino

E' copia conforme all'originale

Data 26/03/2024

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Carlino